

N. R.G. 4693/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**

Seconda Sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4693/2017

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **26 settembre 2017** ad ore **12.05** innanzi al

sono comparsi:

Per

oggi sost.

Per

oggi sostituito dall'

che fa

presente che in sede di conversione sono stati pagati €6580,04

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti concludono come da atti introduttivi e memorie conclusionali.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 429 c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**  
Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice  
seguente

pronunciato *ex art.* 429 c.p.c. la

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4693/2017** promossa da:

, con il patrocinio dell'  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore

ATTORE/I

contro

dell'avv. , elettivamente domiciliato in  
con il patrocinio dell' e  
presso il difensore

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Non si ha cessazione della materia del contendere, poiché la procedura esecutiva è ancora in corso, e quindi l'attore ancora riveste il ruolo di custode. E ancora vale l'art.2912 c.c. La domanda quindi è fondata, visti i presupposti di diritto allegati in citazione, e in particolare la ricompressione dei frutti/canoni locatizi entro il pignoramento, ai sensi dell'art.2912 c.c.

Su ciò non sposta nulla la richiesta di conversione di pignoramento, poiché potrebbe anche avvenire – nelle more – che l'esecutato non paghi più la somma dovuta ratealmente *ex art.*495 c.p.c. Vero è che solo col pagamento dell'ultima rata il pignoramento perde effetto (*art.*495, penultimo comma c.p.c.); dunque fino a quel momento vale l'efficacia del pignoramento, compreso l'art.2912 c.c.

Che poi, di fatto, parte convenuta ai fini dell'art.495 c.p.c. usi le somme pervenutele in sede di locazione, è irrilevante. Trattasi di circostanza meramente economica e non giuridica. Poiché rimane il fatto che il titolo giuridico in base a cui avviene il pagamento è l'art.495 c.p.c., ed è diverso dal titolo giuridico qui addotto per chiedere la restituzione, ovvero l'art.2912 c.c.

Quindi il domanda è da accogliere, anche con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. Il doc.3 del convenuto è infatti chiaro: il ge ha liquidato le spese di lite non come anticipo del presente giudizio, ma come attività difensiva svolta genericamente nel diverso giudizio di esecuzione.



**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

condanna parte convenuta a pagare all'attrice i canoni ricevuti dalla conduttrice, a far data dall'inizio della locazione, per un importo massimo di €7.200 oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei;

condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite all'attrice, liquidate in €254 per spese esenti, €3000 per compensi, oltre 15%, iva e cpa

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Monza, 26 settembre 2017

Il Giudice

IL CASO.it

